



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Gestione del personale di Polizia Penitenziaria



0486332 - 2002

PU-GDAP-100-08/11/2002-0486332-2002

Roma, li

Alla U.I.L. P.A. Penitenziari
Viale Emilio Lepido, 46

00146 ROMA

e, per conoscenza
All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali e per
le Relazioni con il Pubblico

SEDE

OGGETTO: Permessi articolo 33 legge 104/92. Effetti sulla tredicesima e sulle ferie. -

Con riferimento alla nota n.1050 datata 20/10/2002 si rappresenta che, stante l'attuale normativa, al personale di Polizia Penitenziaria che fruisce dei tre giorni di permesso mensile di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/92, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono essere proporzionalmente decurtate le ferie ma non la tredicesima mensilità.

Quanto sopra poiché il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i permessi in questione essendo interamente retribuiti ai sensi del decreto legge 27/8/1993, n.324, convertito con modificazioni nella legge 17/10/1993, n.423, producono effetti sulla tredicesima mensilità in quanto l'istituto della tredicesima mensilità è tuttora regolato per il personale dipendente delle Amministrazioni dello Stato dal D. Lgs. CPS 25/10/1946, n.263.

A conferma di quanto sopra il comma 6 dell'articolo 18 del C.C.N.L. del Comparto Ministeri stabilisce che "i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie". -

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Dante Pietro URSILLO